

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento n. 21/2017.

In seguito alla trasmissione, in data 22.12.2017, dell'esposto redatto dal Dott. Giuseppe d'Angelo, nella qualità di Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Fise, datato 21.12.2017, relativo a fatti accaduti in occasione dello svolgimento del "Trofeo Santa Lucia 2017", concorso di Salto Ostacoli svoltosi a Siracusa, presso la struttura denominata SOCIETA' IPPICA SIRACUSANA, in data 9 e 10 Dicembre 2017 con montepremi di euro 5.000,00, veniva aperto procedimento a carico di Giarcarlo D'Aquila. La segnalazione, infatti, concerneva la posizione del sig. GIANCARLO D'AQUILA, il quale, nell'occasione, avrebbe svolto il ruolo di DIRETTORE DI CAMPO pur ricoprendo la carica di Segretario, Rappresentante dei Tecnici e Istruttore Federale di 2° livello nella "Equitazione Siracusana Associazione Sportiva Dilettantistica", allorquando dai risultati di gara è emerso che numerosi atleti tesserati con la detta AS hanno preso parte al concorso.

E' stata richiamata dal segnalante la circolare a firma del Presidente Fise Avv. Marco Di Paola prot. 2968 del 10.5.2017, recante indirizzi comportamentali diretti alla C.N.U.G., agli Ufficiali di Gara, ai Comitati Organizzatori e ai Comitati Regionali, nonché il richiamo al rispetto di tutti i regolamenti e ad evitare situazioni di conflitto di interesse o comportamenti percepiti come tali, nonché l'art 10 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni e i precedenti di questo GSN e della C.S.A Fise.

Rilevato che dall'esame di quanto denunciato si configuravano comportamenti antiregolamentari a carico di **GIANCARLO D'AQUILA** ai sensi degli artt 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia in vigore (delibera 588 del 5.7.2016 modificata da delibera 301 del 18.7.2017) vista la chiusura degli Uffici Federali dal 22/12/2017 al 2/1/2018, questo GSN fissava la data della pronuncia per il giorno 13 gennaio 2018.

Successivamente perveniva, nei termini assegnati, da parte dell'incolpato uno scritto difensivo, privo di sottoscrizione, mediante il quale egli sosteneva la sua estraneità ai fatti, avendo già, dal 20.4.2016, rinunciato a tutte le cariche e agli incarichi ricoperti in seno alla menzionata AS e allegava, al proposito, la fotocopia del verbale della assemblea della AS del 20.4.2016.

Visionata la documentazione il GSN rinviava la data della decisione al 26 gennaio 2018, invitando l'interessato a regolarizzare la documentazione inviata mediante sottoscrizione della memoria e invio di copia autentica del verbale di assemblea ordinaria della AS, con prova della trasmissione ai competenti uffici federali.

In data 18 gennaio 2018 perveniva la memoria del D'Aquila debitamente sottoscritta, corredata dalla scheda di tesseramento del medesimo e dalla scheda del Consiglio Direttivo della AS.

Mediante lo scritto difensivo inviato il D'Aquila ha rappresentato la propria estraneità ai fatti contestati, attraverso la produzione di documentazione non corrispondente a quella precedentemente prodotta dal segnalante, Presidente dell'Organismo di Vigilanza, e sulla base della quale era stata ravvisata l'ipotesi di illecito disciplinare a carico del D'Aquila.

L'incolpato ha dedotto di essersi spogliato di qualsiasi carica o incarico ricoperto in seno alla Equitazione Siracusana ASD già in data 20 aprile 2016, allorquando, nell'ambito di una assemblea ordinaria della AS, ebbe a rinunciare agli incarichi di segretario, rappresentante dei tecnici e istruttore federale di II° livello.

Tale deduzione è, in effetti, confermata dal verbale della assemblea ordinaria del 20.4.2016, che, sebbene non prodotto in copia autentica, è stato trasposto nella scheda federale prodotta, sempre dal sig D'Aquila, nella quale viene recepita la dimissione, da parte del D'Aquila, di tutti gli incarichi precedentemente ricoperti.

Le evidenze documentali prodotte e la cronologia degli eventi inducono a ritenere che al momento dello svolgimento del Trofeo Santa Lucia 2017 il D'Aquila non si trovasse effettivamente in condizione di incompatibilità o conflitto di interesse con il circolo presso il quale precedentemente aveva ricoperto le cariche di Istruttore, rappresentante dei tecnici e Segretario, essendosi verificato un disallineamento tra quanto deliberato dal consiglio direttivo della As nel 2016 e quanto registrato negli archivi federali al momento della verifica da parte del Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

P.Q.M

Dichiara non doversi procedere nei confronti del sig. Giancarlo D'Aquila,

MANDA

Alla Segreteria OdG di comunicare il presente provvedimento al sig. **GIANCARLO D'AQUILA**, con ogni mezzo utile corredato di prova di ricezione e di curarne la pubblicazione sul sito federale.

Roma, li 26 gennaio 2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò